

## **REGOLAMENTO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA DEL CONI SUGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA**

### **Art. 1. – COMPETENZE DEL CONI**

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal D.L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successivi aggiornamenti, dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996, dagli accordi intervenuti con l'Istituto per il Credito Sportivo e dalle convenzioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali, rientra tra le competenze del CONI l'emissione dei pareri di seguito indicati:

- 1.1 Pareri in linea tecnico sportiva* sui progetti di acquisto, nuova realizzazione e trasformazione di impianti sportivi (Decreto Legge n. 526 del 2 aprile 1968 e successivi aggiornamenti);
- 1.2 Pareri per la vigilanza* connessi all'attuazione dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 22 del Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).
- 1.3 Pareri tecnici* per convenzioni specifiche relative alla realizzazione di opere assimilabili a quelle sportive o comunque funzionali alle finalità indicate nelle convenzioni stesse e pareri per l'acquisto di attrezzi sportivi;
- 1.4 Pareri per la concessione e l'erogazione di mutui da parte dell'I.C.S* (Istituto per il Credito Sportivo).

### **Art. 2. – PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA**

I pareri hanno per oggetto gli impianti sportivi, cioè le realizzazioni edili destinate alla pratica di discipline sportive regolate da norme delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ovvero destinate ad attività propedeutiche o di mantenimento di tali discipline secondo quanto riportato nelle Norme CONI.

Nel caso in cui gli interventi siano di tipo misto, i pareri sono limitati ai soli impianti sportivi, alle parti di uso comune ed alle eventuali relazioni tra le parti sportive e le altre parti a diversa destinazione.

I pareri sono espressi a richiesta degli aventi titolo alla realizzazione degli interventi, sulla documentazione fornita dai richiedenti stessi sotto la loro responsabilità, valutando la conformità delle opere oggetto di intervento a criteri di funzionalità tecnico sportiva, vale a dire di rispondenza delle opere alle esigenze dei diversi utilizzatori: atleti, giudici di gara, allenatori, personale addetto, eventuali spettatori ed utenti in generale.

#### **2.1 – Soggetti preposti all'emissione dei pareri**

I pareri sono di competenza:

- della *Commissione Impianti Sportivi del CONI* (C.I.S.) quando l'importo degli interventi risulti superiore a €1.032.913,80;
- del *Presidente del Comitato Provinciale del CONI*, competente per territorio sulla base di un esame tecnico sportivo effettuato dalla Commissione Impianti Sportivi Regionale (C.I.S.R), per importi non superiori a € 1.032.913,80; per importi delle opere non superiori a €258.228,45 e in presenza di un rilevante numero di istanze, il Presidente del Comitato Regionale può autorizzare l'emissione dei pareri da parte dei Presidenti dei Comitati Provinciali con esame tecnico del Consulente Tecnico Provinciale.

## 2.2 – Limiti delle competenze dei soggetti preposti all'emissione dei pareri

Nell'individuazione dei limiti di competenza si fa riferimento, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, all'importo dell'intervento. Tale importo si intende definito come importo complessivo depurato dalle spese per:

- eventuale acquisto delle aree;
- competenze tecniche (indagini, progettazione, direzione lavori, collaudo);
- attrezzi sportivi e arredi;
- eventuali oneri per attivazione di utenze varie;
- oneri fiscali.

Per gli interventi configurabili come stralci di un progetto più generale definito, si fa riferimento all'importo di tale progetto generale.

### *2.2.1 – La Commissione Impianti Sportivi (CIS)*

I componenti sono scelti tra i dipendenti professionisti, ingegneri o architetti, del CONI; possono essere nominati a far parte della Commissione anche componenti esterni in numero non superiore a quelli interni. Possono essere presenti alle riunioni, con funzioni consultive, anche esperti di Federazioni Sportive, di Discipline Sportive Associate, ovvero esperti del settore dell'impiantistica sportiva; possono essere chiamati ad essere presenti alle riunioni, sempre con funzioni consultive, i Consulenti Tecnici delle Regioni interessate dall'intervento.

La composizione della Commissione ed il suo funzionamento sono oggetto di apposito Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale.

### *2.2.2 – Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR)*

E' composta dai Consulenti Tecnici Provinciali per l'impiantistica sportiva o loro sostituti nominati dalla Giunta provinciale e dal Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva della regione di appartenenza o dal suo sostituto nominato dal Presidente Regionale; ad essi, nel seguito, si farà riferimento con il termine di "componenti".

Possono essere presenti alle riunioni, come componenti, fino ad un massimo di tre esperti di Federazioni Sportive ovvero esperti del settore dell'impiantistica sportiva, nominati dal Presidente del Comitato Regionale.

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva svolge le funzioni di Presidente della Commissione; in sua assenza tali funzioni sono svolte dal Consulente Tecnico Provinciale più anziano.

Il Tecnico Regionale Incaricato, svolge le funzioni di Segretario della Commissione; in caso di suo impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della Commissione stessa.

Per la Valle D'Aosta e per le Province Autonome di Bolzano e di Trento, le funzioni della C.I.S.R. sono svolte dai Consulenti Tecnici Provinciali in carica.

Le riunioni della CISR sono convocate dal Presidente della Commissione e sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti ed il Presidente; quest'ultimo concorre alla formazione del numero legale. Hanno diritto al voto il Presidente ed i componenti. L'assenza ingiustificata di un componente e del suo sostituto a più di tre riunioni nel corso dell'anno, determina la loro decadenza dalla carica di componenti della Commissione e di Consulenti tecnici.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice con prevalenza, in caso di parità, del giudizio del Presidente. Delle riunioni è redatto, a cura del Segretario, un verbale che dovrà essere

sottoscritto dai componenti, dal Segretario e dal Presidente; il verbale sarà conservato agli atti a cura del Segretario.

Non può partecipare alle riunioni il componente che ha provveduto o collaborato in qualsiasi modo alla progettazione delle opere oggetto d'esame. In tal caso anche l'istruttoria del progetto sarà effettuata in sede regionale da parte del Tecnico Regionale incaricato.

Ai componenti partecipanti alle riunioni, spetta un gettone di presenza, la cui entità è stabilita con deliberazione della Giunta Nazionale e, ove operanti fuori sede, il rimborso delle spese di trasferta secondo le modalità previste per gli organi tecnici territoriali.

### 2.3 – Modalità e termini di emissione dei pareri.

Le richieste di parere devono essere presentate ai Comitati Provinciali competenti per territorio che provvederanno a fornire agli interessati la modulistica necessaria e le informazioni al riguardo. La data di ricevimento delle domande dovrà risultare da apposito protocollo e ad essa si farà riferimento per tutti i termini successivamente specificati.

La pratiche di competenza della CIS Nazionale, entro cinque giorni dal ricevimento, dovranno essere trasmesse al Tecnico Regionale Incaricato, presso la CIS Regionale, che provvederà al controllo della documentazione per il riscontro della sua completezza (preistruttoria) e per l'eventuale richiesta di integrazione agli interessati.

Successivamente la pratica, corredata dei risultati della preistruttoria, riassunti su apposito modulo compilato dal Tecnico Regionale Incaricato e vistato dal Consulente Tecnico Regionale, dovrà essere trasmessa alla CIS Nazionale entro venti giorni dalla data del ricevimento. Tale termine è interrotto una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa che dovrà risultare da specifica corrispondenza scritta a firma del Tecnico Regionale Incaricato. Anche in caso di mancata presentazione di documentazione integrativa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la documentazione presentata dovrà essere comunque trasmessa alla CIS Nazionale con le risultanze della preistruttoria effettuata; copia della lettera di trasmissione è inviata al Comitato Provinciale competente.

Il Consulente Tecnico Regionale può allegare alla preistruttoria eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'intervento alla realtà impiantistica territoriale, ovvero altre osservazioni al progetto medesimo. La CIS Nazionale ha facoltà di segnalare tali osservazioni nella formulazione del parere di competenza.

Le pratiche di competenza delle CIS Regionali sono istruite a cura dei Consulenti Tecnici Provinciali della provincia competente che ne riscontrano la completezza e provvedono a richiedere agli interessati eventuale documentazione integrativa. Successivamente la pratica, corredata dei risultati dell'istruttoria su apposita modulistica, dovrà essere trasmessa alla CIS Regionale entro quindici giorni dalla data del ricevimento. Tale termine è interrotto una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa che dovrà risultare da specifica corrispondenza scritta. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la documentazione presentata dovrà essere comunque trasmessa alla CIS Regionale con le risultanze dell'istruttoria effettuata.

I pareri, sia quelli di competenza dei Comitati Provinciali che quelli di competenza della CIS nazionale, sono espressi nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Tale termine può essere interrotto nel caso di richiesta di supplementi di documentazione in fase di istruttoria o di esame. In ogni caso, decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, dovrà essere espresso un parere sulla documentazione disponibile.

Le Commissioni hanno facoltà di richiedere pareri preliminari consultivi alla Federazioni Sportive ovvero ad altri organi di controllo; la richiesta di tali pareri consultivi non interrompe i termini anzidetti per l'emissione del parere.

Il parere è comunicato agli interessati per iscritto. Copia dei pareri espressi dalla CIS Nazionale è trasmessa ai Comitati regionali e provinciali interessati; copia dei pareri espressi dai Comitati Provinciali è trasmessa al Comitato Regionale ed al CONI.

## 2.4 – Caratteristiche dei pareri

I pareri sono espressi valutando la conformità delle opere oggetto di intervento a criteri di funzionalità tecnico sportiva.

L'esame è effettuato tenendo conto delle norme tecniche delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate Nazionali ed Internazionali, a seconda del livello di pratica sportiva previsto, delle norme del CONI e di quelle di legge per gli aspetti connessi alla funzionalità tecnico sportiva sopra definita.

I pareri non riguardano gli aspetti di specifica competenza di altri organi che a qualsiasi titolo sono chiamati ad esprimersi in merito all'intervento, né si riferiscono all'opportunità o convenienza della realizzazione o alla congruità della relativa spesa.

Ferma restando tale caratteristica, i pareri possono tuttavia riportare, ove se ne ravvisi l'opportunità, anche considerazioni aggiuntive relative alla realizzazione dell'intervento ed alle sue caratteristiche costruttive, funzionali e gestionali.

In relazione ai contenuti delle disposizioni di Legge, i pareri sono espressi su progetti di acquisto o progetti di opere da realizzare. Non riguardano quindi opere già realizzate.

I pareri possono essere favorevoli o sfavorevoli; questi ultimi sono motivati. I pareri favorevoli possono essere condizionati all'introduzione di modifiche o al rispetto di prescrizioni nel caso in cui tali modifiche o prescrizioni non comportino sostanziali mutamenti delle opere.

Possono essere espressi pareri anche su interventi, sempre relativi ad impianti sportivi, che non interessino aspetti tecnico sportivi; in tal caso il parere riporterà tale circostanza.

Possono essere espressi pareri su interventi che prevedano la realizzazione delle opere in più stralci; in tal caso, se richiesto, i pareri possono essere espressi oltre che sull'intera opera, anche sui singoli stralci; sempre in tal caso, nella formulazione del parere, sarà indicato se le opere relative al singolo stralcio consentano o meno la possibilità della loro utilizzazione a fini sportivi. Non possono essere espressi pareri favorevoli su stralci non inseriti in un progetto generale definito e che non consentano l'utilizzazione sportiva delle opere da realizzare.

Ove gli interventi sui quali è stato espresso parere favorevole subiscano successive modifiche o integrazioni dovranno essere sottoposti a nuovo esame da parte dell'organo che ha rilasciato il precedente parere.

Nel caso in cui le modifiche attengano soltanto l'aspetto economico (perizie suppletive) ed il parere del CONI sia previsto ai fini del finanziamento, competente ad esprimersi al riguardo, indipendentemente dall'importo delle opere, sarà il Comitato Provinciale con esame tecnico del Consulente Tecnico Provinciale.

## 2.5 – Documentazione sulla quale esprimere i pareri

La documentazione sulla quale esprimere i pareri deve illustrare compiutamente l'intervento per gli aspetti oggetto d'esame. Gli elaborati grafici dovranno corrispondere a quelli del progetto definitivo, come successivamente indicato. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente il parere (per gli Enti pubblici, ovvero per gli impianti in concessione da parte di Enti pubblici, dal responsabile del procedimento per l'Ente) e, per le nuove realizzazioni o trasformazioni dell'esistente, dal progettista.

La documentazione, da allegare ad apposita domanda da redigere su carta libera a firma del richiedente il parere, dovrà comprendere:

2.5.1 – relazione illustrativa con l'indicazione di:

- destinazione delle opere con elencazione delle attività sportive previste e dei relativi livelli di pratica (ad es.: agonistica, amatoriale, propedeutica o di mantenimento dell'attività sportiva, ecc.);
- descrizione delle opere con particolare riferimento alle parti di interesse sportivo;

- descrizione degli impianti tecnici con indicazione dei requisiti ambientali termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici;
- elenco degli attrezzi sportivi previsti per lo svolgimento della pratica sportiva;
- programma di utilizzazione con l'indicazione del previsto bilancio gestionale; nel programma dovranno essere riportati anche i dati relativi alla popolazione ed ai praticanti del bacino d'utenza dell'intervento;

2.5.2 – dichiarazione che attesti:

- la conformità delle opere oggetto di intervento alle vigenti normative, con espresso riferimento a quelle urbanistiche e ambientali, statiche, di sicurezza, igieniche, per il contenimento dei consumi energetici, per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- conformità degli attrezzi sportivi alle normative delle Federazioni per il livello di pratica previsto, nonché conformità degli stessi alle eventuali normative tecniche che ne stabiliscono le caratteristiche (UNI, CEN, ISO ...);
- l'avvenuta redazione degli elaborati previsti dalla vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'avvenuta redazione del piano gestionale.

2.5.3 – disegni in scala opportuna (1:100 – 1:500 per planimetrie di inquadramento; 1:200 per le planimetrie generali; almeno 1:200 per le planimetrie ai piani, i prospetti e le sezioni; almeno 1:20 per i particolari costruttivi), datati, che illustrino compiutamente l'intervento, comprendenti:

- rilievi piano altimetrici, inserimento urbanistico con stralcio dello strumento urbanistico;
- planimetria generale dell'area di intervento con indicazione di viabilità e parcheggi;
- planimetria con l'indicazione dell'orientamento, corredata da sezioni, almeno due, per illustrare i profili significativi dell'intervento, anche in rapporto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti;
- per gli impianti con più di 100 spettatori: planimetria generale con l'indicazione dei percorsi per l'accesso e l'allontanamento dei diversi utenti (pubblico, praticanti e, ove previsto dalle norme di sicurezza, dei mezzi di soccorso e pubblica sicurezza), con l'indicazione delle vie d'esodo e del loro dimensionamento, delle separazioni, se previste, dell'area a servizio dell'impianto e del relativo dimensionamento;
- planimetrie quotate dei vari livelli con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, degli apparecchi sanitari e degli arredi fissi, delle strutture portanti, dei locali destinati agli impianti tecnologici;
- tutti i prospetti e le sezioni quotate (minimo due, trasversale e longitudinale) con indicazione di altezze nette, spessore dei solai, altezza complessiva degli edifici;
- planimetrie, sezioni e particolari costruttivi delle tribune per il pubblico, se presenti;
- planimetrie di tutti i campi, piste, pedane, vasche, ecc., con indicazioni quotate delle segnature;
- particolari costruttivi quotati, degli elementi di maggiore interesse sportivo, quali: drenaggi, pavimentazioni, recinzioni, pedane, bordi vasche, scale di smistamento, posti per il pubblico;
- planimetrie con l'indicazione delle principali condizioni ambientali per gli spazi di attività sportiva ed i servizi (temperatura invernale, numero ricambi orari per ventilazione, numero ricicli orari per le vasche, livello d'illuminamento);
- per gli impianti con più di 100 spettatori: verifica delle condizioni di visibilità per i posti spettatori in più sezioni significative; tali condizioni si intendono soddisfatte se rispondenti alla norma UNI 9217;
- per gli impianti per lo spettacolo sportivo con più di 4000 spettatori al chiuso e più di 10000 all'aperto: verifica delle condizioni di illuminamento degli spazi di attività effettuata in conformità alla norma UNI 9316.

Per gli interventi che prevedono la modifica di situazioni preesistenti, dovrà essere illustrata anche la situazione preesistente; per gli stralci, questi dovranno essere chiaramente individuabili nei disegni.

2.5.4 – computo metrico e stima dell'intervento con quadro riepilogativo; per gli interventi di tipo misto il computo metrico, la stima ed il quadro riepilogativo devono essere riferiti alle sole opere sportive.

2.5.5 – ricevuta del versamento delle somme di cui al successivo articolo 2.6.

## 2.6 – Oneri a carico dei richiedenti i pareri

Sono a carico dei richiedenti i pareri le spese amministrative, stabilite forfetariamente come segue:

- €50,00 per importo delle opere fino a €258.228,45
- €100,00 per importi superiori fino a €1.032.913,80
- €150,00 per importi delle opere di competenza della CIS nazionale fino a €2.065.827,60
- €200,00 per importo delle opere superiore a €2.065.827,60

Le modalità di versamento dei suddetti rimborsi sono stabilite con deliberazione della Giunta Nazionale.

## 2.7 – Conferenze dei servizi

Il parere di competenza della Commissione Impianti Sportivi nazionale, stante la natura collegiale dello stesso, non può essere delegato ad altri. Pertanto nelle Conferenze dei servizi convocate ai sensi delle disposizioni legislative al riguardo, potrà essere nominato dalla CIS un proprio rappresentante, con il compito di riportare in sede di conferenza il parere espresso dalla Commissione. Tale funzione può essere svolta anche dal Consulente tecnico regionale o dal Consulente tecnico provinciale, competenti per territorio.

Per i pareri di competenza dei Comitati Provinciali, potrà essere delegato ad esprimere il parere in seno alle suddette conferenze, da parte del Presidente del Comitato Provinciale competente per territorio, il Consulente Tecnico Provinciale.

Ai Consulenti, ove operanti fuori sede, spetta il rimborso delle spese di trasferta secondo le modalità previste per gli organi tecnici territoriali.

## **Art. 3 – PARERI PER LA VIGILANZA**

I pareri hanno per oggetto gli interventi relativi agli impianti sportivi rientranti nelle definizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno richiamato all'articolo 1.3.

Tali pareri sono espressi nei confronti delle Commissioni di vigilanza per quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto, ovvero delle Prefetture, per quanto previsto dall'art. 22 del decreto medesimo, limitatamente agli aspetti tecnico sportivi, in base alle norme emanate dal CONI ed a quelle delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate.

La segnalazione dei nominativi dei rappresentanti tecnici del CONI è effettuata dai Presidenti dei Comitati Provinciali.

Le spese relative alla partecipazione dei suddetti rappresentanti sono a carico delle Commissioni di vigilanza.

#### **Art. 4. – PARERI TECNICI RELATIVI A CONVENZIONI SPECIFICHE E PARERI PER ACQUISTO DI ATTREZZI E ATTREZZATURE SPORTIVE**

I pareri relativi ad interventi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate tra il CONI ed altri soggetti, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente e che comportano la realizzazione di opere assimilabili agli impianti sportivi ovvero opere comunque necessarie per le finalità specificate nelle convenzioni stesse, sono espressi dai Presidenti dei Comitati Provinciali competenti per territorio, previo esame tecnico effettuato dal Consulente Tecnico Provinciale. A giudizio del Presidente del CONI Provinciale ovvero a richiesta del Consulente Tecnico Provinciale, l'esame tecnico può essere demandato alla CIS Regionale.

L'esame tecnico è effettuato sulla base delle indicazioni riportate nelle Convenzioni, delle norme CONI, per quanto applicabili, ovvero in conformità ad indicazioni fornite dal Segretario Generale del CONI in relazione all'argomento specifico della convenzione.

I pareri per l'acquisto di attrezzi o attrezzature occorrenti per la pratica sportiva, ove previsti per l'ottenimento di forme di finanziamento da parte dell'I.C.S., sono espressi dai Presidenti dei Comitati Provinciali competenti per territorio, previo esame tecnico effettuato dal Consulente Tecnico Provinciale circa la loro rispondenza alle norme delle Federazioni sportive. La valutazione è effettuata sulla documentazione prodotta dai richiedenti il parere, alla quale dovranno essere allegati, le certificazioni di rispondenza alle normative delle Federazioni per il livello di pratica previsto, alle eventuali normative UNI, CEN, ISO, ecc. (per gli attrezzi e attrezzature per i quali tale normativa esiste) ovvero apposita dichiarazione di rispondenza funzionale da parte dei richiedenti.

Per le altre modalità operative si farà riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 2.3 e 2.5.

Sono a carico dei richiedenti i pareri gli oneri di cui all'articolo 2.6.

#### **Art. 5. - PARERI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI MUTUI I.C.S.**

Per le opere ammesse a forme di finanziamento da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), sono previsti i seguenti tipi di pareri:

##### 5.1. Pareri per la concessione dei mutui.

Detti pareri finalizzati all'individuazione delle opere ammesse a finanziamento ed alla ripartizione dei relativi importi, per i contratti di mutuo sono espressi nei confronti dell'ICS individuando, in base alla documentazione di progetto, le opere ammissibili alle forme di finanziamento agevolato in relazione alla regolamentazione dell'ICS al riguardo. Sono espressi:

- dai Consulenti Tecnici Regionali per i finanziamenti di opere per le quali il parere è di competenza della CIS nazionale;
- dai Consulenti tecnici Provinciali per i restanti finanziamenti.

I suddetti pareri sono trasmessi all'ICS, a firma dei Consulenti, allegandoli ai pareri formulati dalla CIS nazionale o dai Comitati Provinciali.

Per la formulazione dei suddetti pareri è previsto un compenso la cui entità è stabilita a seguito di accordi con l'ICS, con deliberazione dalla Giunta Nazionale.

##### 5.2. Pareri per l'erogazione dei mutui

Detti pareri si riferiscono alla conformità delle opere realizzate alle condizioni previste nei contratti di mutuo e sono finalizzati all'erogazione delle rate di finanziamento.

Sono espressi nei confronti dell'ICS dai Consulenti Tecnici Provinciali, a seguito di specifici incarichi conferiti dai Presidenti dei Comitati Provinciali, verificando, sulla base dei documenti contabili dei lavori, la rispondenza di quanto eseguito alle condizioni previste nel contratto di mutuo

per l'erogazione delle relative rate. La verifica attiene esclusivamente i rapporti tra contraente il mutuo e l'Istituto; non è pertanto assimilabile alle verifiche di competenza di altri organi tecnici o amministrativi che curano i rapporti tra stazione appaltante ed esecutore delle opere, né, ovviamente, le sostituiscono. I pareri sono inviati direttamente all'ICS da parte dei Consulenti Tecnici Provinciali. Per gli interventi effettuati dal CONI, il parere per l'erogazione delle rate di mutuo è di competenza del funzionario del CONI responsabile del procedimento.

Per i suddetti pareri è previsto un compenso proporzionato all'importo delle opere ammesse a mutuo calcolato applicando le percentuali di cui alla Tabella C, senza reparto, prevista dall'articolo 19-b della Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'architetto e dell'ingegnere (Legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modifiche), ridotta del 35%. Il riferimento a tale tabella deve intendersi unicamente strumentale al calcolo del compenso.

## **Art. 6. – FIGURE E COMPITI DELLA STRUTTURA PERIFERICA.**

### **LIVELLO REGIONALE**

#### 6.1 – Presidente del Comitato Regionale.

Nell'ambito delle funzioni previste dal presente Regolamento:

- autorizza l'emissione dei pareri da parte dei Presidenti dei Comitati Provinciali con esame tecnico dei Consulenti tecnici Provinciali, ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 2.1;
- nomina gli esperti che partecipano alle riunioni della CIS Regionale come previsto all'art. 2.2.2.

#### 6.2 - Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva.

Opera nell'ambito delle attribuzioni generali individuate dal Regolamento dell'Organizzazione Periferica. Per i compiti specifici relativi ai pareri, fa riferimento al presente regolamento. In tale ambito, in particolare:

- è presidente della Commissione Impianti Sportivi Regionale;
- vista le prestruttorie effettuate dal Tecnico Regionale Incaricato sui progetti di competenza della CIS Nazionale, formulando eventuali osservazioni come previsto dall'art. 2.3;
- può essere delegato a rappresentare il CONI nelle conferenze dei servizi, con le modalità di cui all'art. 2.7;
- esprime un parere sulle opere ammesse ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo, come indicato nell'art. 5.1.

#### 6.3 - Tecnico regionale incaricato

Opera in conformità alle condizioni riportate nel contratto di incarico nel quale sono comprese e compensate le funzioni previste dal presente regolamento. In particolare:

- Provvede ad effettuare la prestruttoria delle pratiche di competenza della CIS Nazionale;
- svolge le funzioni di segretario della Commissione Impianti Sportivi Regionale con le incombenze relative.

## **LIVELLO PROVINCIALE**

### 6.4 - Presidente del Comitato Provinciale.

Nell'ambito delle funzioni previste dal presente Regolamento:

- Provvede all'emissione dei pareri di competenza del CONI come previsto dall'art. 2.1;
- Designa il Consulente Tecnico Provinciale a rappresentare il CONI nelle Conferenze dei servizi con le modalità di cui all'art. 2.7;
- Segnala i nominativi dei rappresentanti del CONI nelle Commissioni di Vigilanza, provinciali o comunali, come previsto dall'art. 3;
- Provvede all'emissione dei pareri di cui all'art. 4;
- Conferisce specifici incarichi professionali ai Consulenti tecnici provinciali per i pareri di cui all'art. 5.2.

### 6.5 - Consulente tecnico provinciale

Opera nell'ambito delle attribuzioni generali individuate nel Regolamento dell'Organizzazione Periferica. Per i compiti specifici individuati dal presente regolamento, fa riferimento a quest'ultimo; in particolare:

- Svolge le funzioni di componente della Commissione Impianti Sportivi Regionale ed effettua l'istruttoria delle pratiche relative al proprio territorio di competenza come indicato negli articoli 2.2.2 e 2.3;
- Può essere designato a rappresentare il CONI nelle Conferenze dei servizi, come previsto dall'art. 2.7;
- Può essere designato a rappresentare il CONI nella Commissioni come previsto dall'art. 3;
- Effettua l'esame tecnico per la formulazione dei pareri di cui all'art. 4;
- Esprime i pareri per la concessione e per l'erogazione dei mutui ICS di cui agli art. 5.1 e 5.2.

## **Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento annulla tutte le disposizioni precedentemente emanate al riguardo.